



SENT. N. 290/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **24452** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

D.M.F., c.f. *omissis*, nato a *omissis*, l'*omissis*

residente in *omissis*, Via *omissis*, rappresentato e

difeso, giusta procura acclusa al ricorso, dagli Avv.ti Mariagrazia Napoli e

Carlo Marengo, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, ed

elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, sito in Torino, Corso

Vinzaglio n. 29, PEC: *mariagrazianapoli@pec.ordineavvocatitorino.it*;

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici (c.f. 80078750587) in persona del Direttore legale rappresentante *pro*

tempore,

AVENTE AD OGGETTO

l'ottemperanza alla sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per

la Regione Piemonte n. 88/2024 depositata in data 17 luglio 2024.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 23 ottobre 2025, come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, col presente ricorso, ha chiesto l'ottemperanza dell'INPS alla sentenza n. 88/2024 della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, quale Giudice Unico per le pensioni.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria, dichiarando che, con provvedimento in data 25/7/2025 allegato alla memoria, è stata disposta la riliquidazione della pensione intestata al ricorrente, sulla base della sentenza della Corte dei conti n. 88/2024, con effetti sulla rata di pensione del mese di ottobre 2025 compresi gli arretrati e gli interessi legali (come da prospetto allegato); ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All'udienza del 23 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente ha confermato il corretto ed effettivo adempimento da parte dell'INPS, seppur in data successiva al deposito del presente ricorso giurisdizionale; ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza.

La difesa dell'INPS si è associata alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere; in punto spese si è rimessa alla decisione del Giudice.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione

di parte ricorrente risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In punto spese si osserva che, essendo l'esecuzione satisfattiva dell'INPS avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù del principio di "soccombenza virtuale", si ritiene di condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00) per onorari, oltre spese generali 15 %, CPA e IVA come per legge.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, 23 ottobre 2025

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14/11/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente